

***Linee guida del Dipartimento di Scienze politiche per la
nomina dei cultori della materia***

1. Per “Cultori della materia” si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore dell’Università, che abbiano acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico ambito disciplinare, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse e alle condizioni stabilite nelle presenti Linee guida, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto e alle altre attività come di seguito precisate.

Requisito essenziale per la nomina a cultore della materia è il possesso della laurea magistrale, ovvero laurea rilasciata ai sensi dell’art. 3 della legge 341/90 o laurea specialistica/magistrale rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, del D.M. 03.11.1999, n. 509 come modificato dal D.M. 22.10.2004, n. 270.

I candidati alla nomina di cultore devono altresì possedere almeno uno dei seguenti altri titoli:

- a) Dottore di Ricerca o ex assegnista di Ricerca o diploma di specializzazione;
- b) esperto di documentata esperienza nella materia di riferimento da almeno tre anni;
- c) essere stato professore a contratto in materia dello stesso SSD o in settore affine nella Università di Teramo o in altro Ateneo;
- d) essere stato titolare di una borsa di studio nell’università di Teramo o in altro Ateneo.

Il titolo di studio e gli altri titoli di cui si richiede il possesso devono essere congruenti con l’insegnamento per il quale viene richiesta l’attribuzione della qualifica di cultore.

I professori in quiescenza, i dottorandi, i borsisti e gli assegnisti ricevono di diritto la qualifica di cultori della materia compatibilmente con la disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente, e comunque, con il consenso dell’interessato e su proposta del docente titolare dell’insegnamento per il quale il titolo è richiesto, nei termini e con le modalità di cui al successivo punto 3.

In particolare il titolare dell’assegno di ricerca può far parte delle Commissioni degli esami di profitto, essendo già esperto della materia per gli insegnamenti del settore scientifico disciplinare di riferimento, su richiesta del referente scientifico dell’assegnista di ricerca e previa presentazione della proposta secondo quanto previsto nelle presenti Linee guida.

2. La qualifica di cultore della materia ha lo scopo di consentire agli interessati lo svolgimento e/o proseguimento di attività di ricerca in proficuo collegamento con l’Ateneo.

Il cultore della materia può far parte delle commissioni d'esame per gli insegnamenti per i quali è stata attribuita la qualifica su proposta del docente titolare dell'insegnamento per il quale il titolo è richiesto, con il consenso dell'interessato¹. La partecipazione alle commissioni d'esame non dà diritto a compenso, sotto alcuna forma e ad alcun titolo, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria. È in ogni caso escluso lo svolgimento sistematico da parte dei cultori di altre attività didattiche istituzionali, sotto qualsivoglia forma.

Il cultore della materia può coadiuvare i docenti del relativo settore scientifico disciplinare nell'assistenza agli studenti per la preparazione delle tesi di laurea, nonché in attività di ricerca, seminariali e di esercitazione.

3. La proposta di nomina a cultore della materia di un soggetto è avanzata al Direttore del Dipartimento, entro il 30 ottobre di ogni anno, da un docente (professore o ricercatore) titolare dell'insegnamento in relazione al quale il cultore svolgerà la propria attività. La proposta, formulata con riferimento ad uno specifico insegnamento appartenente ad un settore scientifico-disciplinare è corredata da:

- a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato, nella quale lo stesso espressamente enuncia la sua volontà di accettare la disciplina dettata dalle presenti Linee guida e di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale;
- b) un curriculum dell'interessato, dal quale risultino il possesso della laurea magistrale, od equipollente, di almeno uno degli altri titoli previsti dalle presenti Linee guida e l'acquisizione di esperienze e competenze coerenti con l'insegnamento per il quale si propone la nomina a cultore;
- c) un'ulteriore dichiarazione dell'interessato di non intrattenere, e di non avere intrattenuto nei due anni precedenti alla richiesta di nomina, rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extrauniversitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari. Nel caso in cui le suddette incompatibilità insorgessero dopo la nomina a cultore della materia, è fatto obbligo allo stesso di astenersi da qualunque attività e di comunicare l'insorgere di tale situazione al Direttore.

La proposta di nomina è sottoposta dal Direttore del Dipartimento per l'approvazione. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base della proposta di nomina e del curriculum dell'interessato, tenuto conto della specificità delle esperienze maturate e delle competenze acquisite dallo stesso, in relazione alle materie appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento, delibera la nomina a cultore per uno specifico insegnamento del SSD.

¹ Nota esplicativa. Nel vigente Regolamento Didattico di Ateneo non è prevista espressamente la partecipazione dei cultori alle Commissioni d'esame. Tale partecipazione è prevista dall'art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.

4. Il riconoscimento del titolo di “cultore” ha validità per tre anni accademici salvo revoca per giustificati motivi ed è rinnovabile secondo la medesima procedura prevista per la nomina. Il cultore può fare uso della qualifica di “cultore della materia presso l’Università degli Studi di Teramo” esclusivamente nel periodo di attribuzione e con l’indicazione dell’insegnamento e del settore scientifico-disciplinare in cui è stata conferita. Le relative certificazioni sono rilasciate dal Direttore in base alle attestazioni presentate dal docente che ha proposto la nomina. Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa dimostrazione della continuità dell’impegno scientifico e/o professionale, con la stessa procedura prevista per nomina

La Direzione di Dipartimento è tenuta alla redazione e all’aggiornamento dell’elenco dei cultori della materia che provvederà a trasmettere, per tramite dei propri uffici, ai responsabili delle segreterie studenti entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. Ai fini dei requisiti di trasparenza tale elenco, che dovrà contenere le generalità del cultore, il professore o il ricercatore proponente, la data della delibera del Consiglio di Dipartimento, l’insegnamento per cui è conferita la qualifica e il periodo di validità della stessa, deve essere pubblicato sul sito web di Ateneo.

5. I cultori della materia sono tenuti al rispetto del Codice Etico dell’Università e dei Regolamenti interni, in quanto compatibili.